

Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)

Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423

www.comune.dicomano.fi.it

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023

PREMESSA

L'articolo 52 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000€; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*. Per questa tipologia di affidamenti la stazione appaltante ha facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto infra 40.000€ per l'Ente.

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, così come disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

pag. 1

Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)

Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423

www.comune.dicomano.fi.it

Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti fino all'importo di euro 40.000 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

1. la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:

- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.
2. Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, ad opera del Servizio che ha provveduto all'affidamento, ogni sei mesi controllando in tal modo a campione, integralmente, il 10% delle dichiarazioni rese relativamente agli affidamenti di valore pari o inferiore ai 40.000 euro.
 3. Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.
 4. Per l'individuazione delle dichiarazioni sottoposte ai controlli, si assume come primo periodo di controllo semestrale le dichiarazioni rese relativamente agli affidamenti sottoscritti dal 1 gennaio al 30 giugno e per il secondo periodo di controllo semestrale quelli sottoscritti dal 1 luglio al 31.12.
 5. Per l'individuazione dalle dichiarazioni da sottoporre ai controlli si procederà come segue:
 - Verranno eliminati dall'insieme degli affidamenti quelli le cui dichiarazioni sono già state sottoposte a verifiche (ad esempio per ragioni di rendicontazione o di dubbi circa le dichiarazioni rese);
 - Verranno sorteggiati casualmente gli atti le cui dichiarazioni devono essere sottoposte ai controlli per un totale pari al 10% degli atti sottoscritti da ciascun Servizio nel periodo di riferimento;
 - Si procederà con gli strumenti messi a disposizione da ANAC alla verifica dei requisiti.

ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

pag. 2

Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)

Tel. 055/838541 – Fax. 055/8385423

www.comune.dicomano.fi.it

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrassero presunte irregolarità circa il possesso dei requisiti autodichiarati, si procederà, prioritariamente, ad instaurare un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il RUP invierà comunicazione scritta tramite PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti nelle casistiche di errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. nr. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art 52, comma 2, del Codice *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*
3. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 secondo il quale *“Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”*.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni successivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento resta valido fino a revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.